

**Direzione
Legislazione
Opere Pubbliche**

**Principali novità
normative e
giurisprudenziali**

Dal 5 al 9 febbraio

Provvedimenti e Atti Normativi

Società Milano Cortina: tutte le novità del Decreto legge

Sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 29 del 5 febbraio 2024, è stato pubblicato il decreto-legge 5 febbraio 2024, n. 10, recante “Disposizioni urgenti sulla governance e sugli interventi di competenza della Società «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A.”, in vigore dal 6 febbraio u.s.

Le norme del decreto-legge hanno l’obiettivo di consentire il completamento in tempi certi delle opere necessarie allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, attraverso la revisione complessiva delle attribuzioni commissariali.

Le novità sono introdotte mediante modifica del decreto-legge n. 16 del 2020 (relativo alla costituzione della Società Milano-Cortina ed alla definizione degli interventi di sua competenza).

Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 1, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, ossia dal 6 febbraio 2024, ANAS S.p.a. è individuata quale soggetto attuatore e subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, nonché nei procedimenti amministrativi pendenti, per i seguenti interventi, indicati all’allegato A:

- SS 38 – allargamento tratti saltuari dal km 18+200 al km 68+300;
- SS 36 – adeguamento a tre corsie del Ponte Manzoni a Lecco;
- SS 36 – consolidamento galleria “Monte Piazze”;
- SS 36 – potenziamento svincolo in località Piona;
- SS 36 – messa in sicurezza tratta Giussano-Civate.

Il medesimo articolo 1, fa salvi gli atti e i provvedimenti adottati, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti antecedentemente alla sua data di entrata in vigore.

All’amministratore delegato di ANAS, ai sensi dell’articolo 3, sono inoltre attribuiti i poteri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, per la realizzazione dell’intervento relativo alla strada statale SS 36 – messa in sicurezza della tratta Giussano-Civate.

Si ricorda che l’articolo 3 del decreto n. 16/2020 attribuisce all’organo di amministrazione della società Milano- Cortina (soggetto attuatore degli interventi non affidati ad ANAS), i poteri e le facoltà previsti dall’articolo 61, commi 4, 5, 7 e 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ossia:

- nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, affidare mediante convenzione le funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti;

- fare ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- fare ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- individuare il responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti.)

L'articolo 2 del decreto prevede inoltre, alla revisione della governance della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a., distinguendo i compiti e delle responsabilità tra i diversi membri dell'organo di amministrazione, anche in considerazione delle attribuzioni commissariali su opere connesse non affidate ad ANAS.

In particolare, si prevede che l'organo di amministrazione della Società Milano Cortina sia composto da cinque membri, dei quali tre (il presidente, l'amministratore delegato e un consigliere con attribuzioni in materia di monitoraggio e coordinamento delle attività di *internal auditing* e rendicontazione) designati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con l'Autorità di Governo competente in materia di sport, uno designato dalla Regione Lombardia e uno designato congiuntamente dalla Regione Veneto e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Rimane ferma la possibilità di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'organo di amministrazione da parte dell'amministratore delegato della Fondazione "Milano-Cortina 2026".

All'amministratore delegato della Società rimangono le funzioni di Commissario straordinario per la realizzazione dei seguenti interventi, di cui all'Allegato B:

- SS 36 – completamento percorso ciclabile Abbadia Lariana;
- SS 38 – tangenziale sud di Sondrio;
- SS 42 “del Tonale e della Mendola” – lotto 1 (comune di Trescore Balneario) e lotto 2 (comune di Entratico);
- SS 639 – variante di Vercurago;
- SS 51 – variante di Cortina;
- SS 51 – variante di Longarone;
- SS 38 – soppressione passaggi a livello sulla linea ferroviaria Milano-Lecco-Sondrio-Tirano.

L'articolo 4, infine, autorizza ANAS S.p.a. alla spesa ritenuta necessaria per garantire l'accessibilità complessiva dei territori interessati dagli eventi sportivi connessi ai Giochi Milano-Cortina 2026.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

ANAC: indicazioni a stazioni appaltanti/enti concedenti sulle nuove modalità di espletamento della pubblicità legale

Con [Comunicato del 24 gennaio u.s.](#) l'ANAC, ha fornito importanti chiarimenti a stazioni appaltanti/enti concedenti, a seguito di numerose segnalazioni di operatori economici relative a malfunzionamenti dei collegamenti ipertestuali inseriti nei bandi di gara pubblicati tramite BDNCP sulla Piattaforma Pubblicità Legale (PVL), che non consentono di accedere alla documentazione di gara.

Di seguito, l'analisi del Comunicato da parte della Direzione Legislazione Opere Pubbliche.

Sono stati segnalati, fa presente l'Autorità, collegamenti generici all'home page del sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente, ovvero a pagine web vuote, link non più attivi, e anche casi di collegamenti a pagine web accessibili solo con credenziali di accesso.

L'autorità ha quindi ricordato che:

- **l'art. 27, comma 3**, del nuovo Codice dei contratti prevede che la documentazione di gara sia resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti e che essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la BDNCP.
- **l'art. 85, comma 4**, del nuovo Codice dei contratti, applicabile anche agli enti concedenti in forza del richiamo contenuto nell'articolo 182, comma 12, prescrive che le stazioni appaltanti rendono accessibili i documenti di gara attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone l'accesso e la disponibilità fino al completamento della procedura di gara e all'esecuzione del contratto.

Tali articoli, ha proseguito l'Autorità, stabiliscono che il sistema di pubblicità legale tramite BDNCP introdotto dal Codice deve essere integrato dalla messa a disposizione di tutta la documentazione di gara tramite collegamento ipertestuale indicato nell'atto pubblicato, al fine di consentire agli operatori del settore di accedere alle informazioni indispensabili in caso di interesse a partecipare alla gara.

Ne consegue che non può essere considerato sufficiente l'inserimento di un collegamento ipertestuale all'homepage o alle pagine generali di ricerca dei siti della stazione appaltante/ente concedente. Occorre invece che il collegamento ipertestuale inserito nel bando consenta di accedere liberamente al sito istituzionale della stazione appaltante/ente concedente (v. Sezione Amministrazione Trasparente, Sottosezione Bandi di Gara e Contratti, pagina della Sottosezione dedicata al ciclo di vita del singolo contratto), dove è pubblicata e aggiornata la documentazione relativa alla singola procedura.

L'Autorità ha inoltre specificato che, nel caso in cui una parte di tali dati e atti sia già pubblicata sulla piattaforma digitale certificata utilizzata per la gestione della gara, la stazione appaltante/ente concedente potrà sostituirla con quella del collegamento ipertestuale che rinvia alla piattaforma. Tale possibilità è ammessa solo nel caso in cui la sezione della piattaforma dove sono pubblicati dati e atti sia liberamente accessibile, in modo da consentire a chiunque di prendere visione di tali dati e documenti.

In ogni caso, il collegamento ipertestuale indicato nel bando deve essere garantito almeno per tutta la durata della procedura.

L'Autorità ha pertanto, **invitato stazioni appaltanti ed enti concedenti a:**

- **verificare**, prima della trasmissione dati alla BDNCP, **che il collegamento ipertestuale** inserito nel bando da pubblicare su PVL **sia attivo**
- **che consenta l'accesso diretto alla pagina della Sottosezione Bandi di Gara e Contratti** del proprio sito istituzionale dedicata al ciclo di vita del singolo contratto
- e che in tale pagina, infine, **sia pubblicata tutta la documentazione di gara o, se necessario, il link alla piattaforma di approvvigionamento digitale** dove parte di essa è reperibile.

Per maggiori dettagli, visitare il portale ANCE [qui](#).

Focus Giurisprudenza

TAR Lazio, Sez. I-quater, 22 gennaio 2024, n. 1110

Il TAR romano si è pronunciato sul nuovo regolamento ANAC per la gestione del **Casellario Informatico** dei contratti pubblici evidenziando che **non appare, allo stato, esigibile dagli operatori economici un monitoraggio costante delle iscrizioni a proprio carico, configurandosi per il momento un'ipotesi di errore scusabile**.

Con la sentenza in commento, infatti, il TAR ha **definito il *dies a quo* di decorrenza**, in base al nuovo Regolamento ANAC, **del termine di impugnazione del provvedimento** con cui l'ANAC **iscrive annotazioni a carico degli operatori economici nel Casellario Informatico** dei contratti pubblici.

In particolare, il Collegio ha rilevato che, mentre il previgente Regolamento assegnava *"alla segnalazione della stazione appaltante una mera funzione di impulso del procedimento avviato d'ufficio dall'ANAC con una propria comunicazione"*, il Regolamento adottato ai sensi del nuovo Codice degli appalti (di cui alla delibera ANAC n. 272/2023) ha apportato al procedimento di annotazione una **radicale innovazione** *"relegando l'annotazione dell'ANAC ad atto meramente esecutivo di una"*

decisione della stazione appaltante e determinando un arretramento dell'effetto lesivo al momento della trasmissione della segnalazione".

In altre parole, il TAR ha ritenuto che, **a causa dell'effetto immediatamente lesivo** che il nuovo Regolamento **attribuisce alla segnalazione della Stazione appaltante, è dal momento della trasmissione** all'operatore economico interessato di detta segnalazione **che decorre il termine di impugnazione** del provvedimento con cui l'ANAC iscrive l'annotazione.

Ciononostante, il Collegio ha altresì ritenuto che **tale innovazione** (cui consegue, peraltro, l'assenza della previsione dell'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento da parte dell'ANAC) **"non si presti ad essere immediatamente recepita dagli operatori economici, a favore dei quali il legittimo affidamento sulla valenza solo endoprocedimentale della segnalazione, consolidatosi durante la vigenza del d.lgs. n. 50/2016, sostiene il riconoscimento dell'errore scusabile"**.

Infatti, ad avviso del TAR, **"In assenza [...] di una formale comunicazione da parte dell'ANAC circa l'avvio del procedimento di annotazione, non appare, allo stato, esigibile dagli operatori economici un monitoraggio costante delle iscrizioni a proprio carico nel casellario, di cui è ben possibile che si venga a conoscenza solo su richiesta di chiarimenti di altra stazione appaltante, che, in occasione delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione da parte degli operatori partecipanti ad una gara dalla stessa bandita, si sia imbattuta nell'annotazione"**.

Per una lettura integrale della sentenza, cliccare [qui](#).